

## COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

### 1ª (Affari Costituzionali)

### 4ª (Difesa)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019

### 7ª Seduta

*Presidenza della Presidente della 4ª Commissione*

TESEI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Crimi.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (n. 119)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5 e dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

La senatrice [PINOTTI](#) (PD), relatrice per la 1ª Commissione, osserva preliminarmente che lo schema di decreto in esame reca disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1) della legge n. 124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

L'intervento normativo trova fondamento nell'articolo 1 della legge n. 132 del 2018 e risponde all'esigenza di incrementare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia.

Il provvedimento si compone di 43 articoli, suddivisi in sei Capi: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato; Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri; Modifiche alla revisione dei ruoli del personale corpo della Guardia di finanza; Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria; Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento.

Precisa quindi che la propria illustrazione avrà ad oggetto i Capi I, IV, V e VI, di competenza della Commissione affari costituzionali, rinviando, per le restanti disposizioni, all'analisi del senatore Mininno, relatore per la Commissione difesa.

Procede quindi alla disamina dell'articolato. Nel dettaglio, l'articolo 1 reca l'oggetto del provvedimento. Gli articoli da 2 a 7, compresi nel Capo I, apportano quindi modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato.

L'articolo 2 novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981 in materia di sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza. In particolare, le novelle

riguardano il richiamo scritto, la pena pecuniaria con la quale sono punite determinate infrazioni, la titolarità della potestà disciplinare, la composizione del Consiglio centrale di disciplina e del Consiglio provinciale di disciplina.

L'articolo 3 interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Le numerose modifiche riguardano l'attribuzione della denominazione di coordinatore agli assistenti capo, i requisiti di ammissibilità e le modalità di svolgimento del concorso per agente, i corsi di formazione per allievi agenti e agenti in prova, il ruolo dei sovrintendenti e i relativi corsi, i requisiti e le modalità di nomina a vice ispettore e a ispettore capo nonché la promozione per merito straordinario. È inoltre modificata la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 entro la quale sono determinati i posti corrispondenti alle varie qualifiche. Al riguardo segnala che è previsto un aumento di organico del ruolo degli agenti e assistenti pari a 1.600 unità, al fine di attenuare la riduzione subita da tale ruolo negli ultimi anni.

L'articolo 4 reca modifiche all'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, con interventi volti ad allineare la disciplina del personale tecnico a quella del corrispondente personale dei ruoli ordinari. È inoltre introdotto un nuovo settore denominato "sicurezza cibernetica", al fine di corrispondere alle esigenze di operatività in tale campo della Polizia di Stato.

L'articolo 5 modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 339 del 1982 che disciplina il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato. Si prevede la possibilità, per il personale che abbia riportato un'invalidezza non dipendente da causa di servizio e che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, di essere utilizzato, a domanda o d'ufficio, in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa, con compiti di livello possibilmente equivalente a quelli previsti per la qualifica ricoperta. In secondo luogo, si prevede la possibilità per gli ispettori del ruolo ordinario non più idonei all'espletamento dei servizi di polizia, di transitare nel settore tecnico "supporto logistico amministrativo" anche qualora non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio in uno degli altri settori dei ruoli tecnici.

L'articolo 6 introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 1987, recante il "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato", in materia di requisiti per la partecipazione ai concorsi per direttore e orchestrale.

L'articolo 7 novella il decreto legislativo n. 334 del 2000, concernente il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, prevedendo, oltre a interventi formali di coordinamento, alcune sostanziali novità in materia di accesso alla carriera, potestà regolatoria sulla disciplina dei concorsi, introduzione del sistema del cosiddetto doppio scrutinio per le promozioni a direttore tecnico capo, a primo dirigente e a dirigente superiore tecnico. Nello specifico, si dispone che il numero dei posti messi a concorso sia determinato ogni anno considerando la complessiva carenza della dotazione organica e che il numero complessivo di coloro che accedono alla carriera dei funzionari di Polizia attraverso il concorso interno ovvero attraverso la riserva prevista nel concorso pubblico non possa superare il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.

In materia di requisiti per l'accesso al concorso pubblico, si prevede il possesso oltre che dei diritti politici anche di quelli civili e di lauree magistrali o specialistiche a contenuto giuridico. Sono riformulati i casi di esclusione dal concorso pubblico, in analogia a quanto già previsto per le forze armate dal codice dell'ordinamento militare.

Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di assegnazione dei commissari capo e dei vice commissari al termine del corso di formazione, la rimodulazione delle aliquote previste per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno, le promozioni alla prima qualifica dirigenziale di vice questore aggiunto, nonché alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore. Con riferimento alla

carriera dei funzionari tecnici e alla carriera dei medici e dei medici veterinari, lo schema di decreto reca disposizioni simmetriche a quelle previste per i funzionari.

L'articolo 7 abroga la Tabella 6 allegata al decreto legislativo n. 334 del 2000 recante l'equiparazione tra le qualifiche del personale dei ruoli dei commissari e quelle del ruolo direttivo speciale, in ragione della soppressione di quest'ultimo ruolo in sede di riordino delle carriere.

Il Capo IV, composto dagli articoli da 29 a 35, apporta modifiche e integrazioni in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 29 introduce una serie di modifiche alla legge n. 395 del 1990, recante l'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria. Più nel dettaglio, la disposizione interviene sull'organizzazione sul territorio del Corpo di polizia penitenziaria, integra la norma sui compiti istituzionali del Corpo inserendo funzioni che già vengono svolte nei fatti e interviene in materia di doveri gerarchici e di diritto di sciopero.

L'articolo 30 incide sul decreto legislativo n. 443 del 1992, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma I, della legge 15 dicembre 1990, n. 395". Tra le novelle più significative si segnalano: l'inserimento all'interno dei ruoli del Corpo della carriera dei funzionari; l'introduzione del requisito dell'efficienza fisica per l'accesso ai concorsi per agenti e ispettori; la specificazione concernente il contenuto delle mansioni esecutive del ruolo dei sovrintendenti; l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, per la promozione alla qualifica di ispettore capo e alla qualifica di ispettore superiore; l'incremento della dotazione organica nel ruolo iniziale degli agenti-assistenti di 620 unità, in attuazione del principio di delega recato dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 132 del 2018.

L'articolo 31 introduce modifiche al decreto legislativo n. 449 del 1992, concernente le sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e la regolamentazione dei relativi procedimenti, prevedendo in particolare: l'individuazione del soggetto che irroga la sanzione disciplinare della censura; l'attribuzione delle funzioni di presidente del Consiglio centrale di disciplina a un dirigente generale penitenziario o a un dirigente generale del Corpo; specifici obblighi di informazione nel caso di un'infrazione commessa da un dipendente per la quale sia prevista una sanzione più grave della censura.

L'articolo 32 reca novelle al decreto del Presidente della Repubblica n. 551 del 1992 concernente l'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria, prevedendo l'adeguamento della disciplina relativa all'assegnazione, alla consegna e all'impiego dell'armamento, individuale e di reparto, al nuovo assetto normativo e organizzativo.

L'articolo 33 introduce modifiche al decreto legislativo n. 146 del 2000, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria". In particolare, alcune delle novelle prevedono: la ridenominazione delle qualifiche della carriera dei funzionari e l'introduzione della nuova qualifica apicale di "dirigente generale"; l'istituzione di due nuove Direzioni generali (delle specialità e dei servizi logistici e tecnici); la rideterminazione degli incarichi attribuibili ai funzionari del Corpo in relazione alle qualifiche rivestite; l'introduzione della cadenza semestrale per gli avanzamenti alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore, in luogo dell'attuale cadenza annuale; una disciplina più puntuale del percorso di carriera dei funzionari; la ridefinizione della disciplina della commissione competente sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera dei funzionari; una nuova disciplina, in analogia con quella già prevista per i funzionari della Polizia di Stato, della valutazione annuale dei funzionari con qualifica di livello dirigenziale; la sostituzione della tabella recante le dotazioni organiche della carriera dei funzionari.

L'articolo 34 interviene in materia di progressione di carriera per anzianità del personale della banda musicale.

L'articolo 35 introduce modifiche in materia di ruoli tecnici. Nello specifico, prevede che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria; riduce da otto a sei anni il periodo di effettivo servizio richiesto per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore", per gli assistenti capo tecnici e per i sovrintendenti capo; prevede che le mansioni esecutive del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici possano assumere contenuto anche qualificato e complesso; dispone l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, per la promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico e per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico rispettivamente da sette a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore tecnico e da nove a otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico; adegua la nomenclatura delle qualifiche; stabilisce che la direzione del laboratorio centrale del DNA sia affidato a personale della carriera dei funzionari tecnici con qualifica di primo dirigente tecnico e che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici; prevede che la formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici sia assicurata secondo modalità individuate dalla Scuola superiore dell'esecuzione penale; prevede l'adeguamento - con riguardo alla nomenclatura delle qualifiche, alle modalità di promozione alla qualifica di primo dirigente e all'inquadramento giuridico - del personale della carriera dei funzionari tecnici a quanto previsto con riguardo all'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria; rimodula la dotazione organica del personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici.

Il Capo V, comprensivo degli articoli da 36 a 40, apporta modifiche al decreto legislativo n. 95 del 2017 in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

In particolare, l'articolo 36 novella l'articolo 2 recante disposizioni transitorie riferite a copertura di vacanze organiche, progressioni di carriera, misure compensative, disposizione di deroga, incrementi della consistenza organica dei ruoli delle Forze di polizia.

Un primo gruppo di novelle incide sulla disciplina per la copertura delle vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori.

Ulteriori modifiche riguardano: le modalità di riconoscimento del titolo di laurea triennale in scienze dell'investigazione ai fini della promozione alla qualifica di ispettore superiore; la disciplina del riconoscimento dei titoli e dei coefficienti di anzianità in materia di scrutinio per merito comparativo per la promozione a talune qualifiche; il graduale utilizzo dei posti, resisi vacanti a seguito delle cessazioni del ruolo direttivo, per assunzioni nella carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia, mediante concorsi, a regime, per vice commissario; l'inapplicabilità di alcuni limiti di età per gli appartenenti alla Polizia che partecipino ai concorsi pubblici per l'accesso alla carriera di funzionari; il differimento del termine per l'applicabilità delle disposizioni sul percorso di carriera dei funzionari per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore; disposizioni sulla programmazione pluriennale, demandata a un decreto ministeriale, al fine di definire l'andamento delle dotazioni organiche dei funzionari negli anni 2021-2026; disposizioni inerenti la partecipazione al concorso per vice sovrintendente tecnico da parte del personale promosso per merito straordinario; la riduzione della permanenza nel ruolo di commissario tecnico ai fini del conseguimento della promozione a commissario capo tecnico; misure per la permanenza nei ruoli per gli orchestrali della banda della Polizia di Stato; disposizioni per l'accesso alla qualifica di medico capo, di funzionari medici e di funzionari medici veterinari; disposizioni per il transito a domanda ai corrispondenti ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico-amministrativo del personale della Polizia di Stato.

Sono poi aggiunti tre nuovi commi all'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Il comma 1-*bis* reca una norma di interpretazione autentica in merito allo scrutinio per medico capo nella fase transitoria. Il comma 1-*ter* consente, nella fase transitoria, l'attribuzione di funzioni dirigenziali ai funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o vice questore, ed equiparate, anche in sovrannumero

rispetto a quelle previste per gli Uffici di appartenenza, fino al completo riassorbimento delle posizioni sovranumerarie nella relativa dotazione organica, ferme restando le tipologie di funzioni previste dall'ordinamento. Il comma 1-*quater* reca una disposizione volta a disciplinare le riduzioni delle permanenze previste nella fase transitoria.

L'articolo 37 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 95 del 2017. In particolare, le novelle riguardano il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione ai concorsi di accesso ai ruoli della Polizia, il possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, le cause di esclusione dai concorsi, la frequenza dei corsi di formazione e lo scorrimento delle graduatorie per i volontari in ferma prefissata, nei concorsi per agente e agente tecnico. Un'ulteriore disposizione estende al personale della Polizia di Stato la concessione di distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio, già previsto dalla disciplina del codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 38 dello schema modifica l'articolo 36 del decreto legislativo n. 95 del 2017 recante norme di revisione dei ruoli del personale del Corpo della guardia di finanza. Tra le disposizioni transitorie e finali, è prevista la rimodulazione del coefficiente che determina il numero massimo di promozioni da conferire al grado di luogotenente per l'anno 2023 in relazione alla più ampia platea di ispettori che, per effetto delle riduzioni di permanenza, maturerà i requisiti per l'avanzamento; è sanata la posizione del personale del ruolo d'onore richiamato in servizio; sono previste norme di avanzamento dei marescialli ordinari e dei marescialli capo; è aggiornata la disciplina transitoria per l'attribuzione della qualifica speciale ad appuntati scelti e brigadieri capo; sono rimodulate le percentuali di ripartizione dei posti tra il concorso pubblico e quello interno ai fini dell'accesso al ruolo di ispettori nel periodo transitorio; è ridotto da sei a tre anni il requisito di anzianità minima nel grado richiesto per la partecipazione al concorso straordinario per sottotenenti del Corpo, stabilendo che, per poter concorrere nell'ambito della riserva di posti del 25 per cento, gli interessati devono essere stati effettivamente impiegati, nell'ultimo quinquennio, quali specializzati nel relativo servizio; vengono introdotte disposizioni di coordinamento tra i periodi di permanenza nel grado richiesto a partire dalle procedure di avanzamento per l'anno 2023 e quelli previsti dalla previgente normativa, nonché disposizioni riguardanti le aliquote di avanzamento per l'anno 2022; è anticipata di un anno (dal 2025 al 2024) la promozione "dedicata" al grado di generale di divisione del ruolo normale - comparto aeronavale; viene favorito un aumento della platea dei soggetti che potranno essere valutati fino all'anno 2027 ai fini dell'avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto ordinario; sono previste apposite promozioni negli anni 2020 e 2022, coerentemente con le esigenze del comparto, e sono rimodulati i flussi reclutativi annualmente stabiliti, ai fini di uno sviluppo armonico del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; è incrementata la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti per poter disporre di un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria da impiegare nelle attività di polizia.

L'articolo 39 dello schema modifica le disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria, dettate dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 95 del 2017. Tra le altre, sono previste disposizioni transitorie connesse alla necessità di copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente; sono introdotte norme relative agli accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale delle candidate ai concorsi in stato di gravidanza e al riordino delle divisioni nell'ambito degli uffici delle direzioni generali dei rispettivi dipartimenti; è introdotta una norma transitoria che consente, fino alla nomina di dirigenti superiori del Corpo, di conferire gli incarichi loro attribuiti agli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia; viene esteso anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria l'istituto giuridico dell'indennità di lungo servizio all'estero, già previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato e alle forze di polizia a ordinamento militare.

L'articolo 40 reca modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo n. 95 del 2017, nella parte contenente le disposizioni finali e finanziarie della revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

In particolare, sono dettate disposizioni volte a evitare effetti peggiorativi sul trattamento economico complessivo e sono introdotte alcune norme di salvaguardia. Sono altresì incrementati i limiti complessivi

di spesa predisposti per il finanziamento del meccanismo di defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore dei dipendenti delle Forze di polizia e armate con i redditi minori. Sono previste misure per apportare alcuni correttivi ritenuti necessari dopo l'entrata in vigore del decreto di riordino e modifiche volte a evitare disparità di trattamento e diversi istituti retributivi alla luce delle integrazioni normative intervenute. Viene poi disciplinato diversamente il beneficio della promozione meramente onorifica, da una parte prevedendolo anche in favore dei dipendenti con qualifica/grado apicale nel rispettivo ruolo e, dall'altra parte, estendendolo al personale infermo o deceduto per motivi non dipendenti da causa di servizio. Ulteriori disposizioni riguardano l'attribuzione di indennità una tantum a determinate qualifiche.

Infine, il Capo VI, comprensivo degli articoli da 41 a 43, reca disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento.

In riferimento ai criteri di accesso alla carriera, segnala che la modifica del limite di età - da 30 a 26 anni - e del titolo di studio - non più la licenza di scuola media ma il diploma di scuola superiore - sta determinando l'esclusione di numerosi giovani dalle graduatorie del concorso per agenti di polizia bandito nel 2017. Si rende necessario, quindi, un intervento per evitare l'applicazione retroattiva di nuovi requisiti a persone già selezionate secondo regole differenti.

Prende quindi la parola il relatore per la 4ª Commissione [MININNO \(M5S\)](#), rilevando quindi che la necessità di intervenire contestualmente per i comparti Difesa e Sicurezza, è supportata dall'esistenza di un unico fondo (non compartimentato) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, istituito dall'articolo 35 del cosiddetto "decreto sicurezza", nel quale sono confluite le risorse dei risparmi conseguenti alla revisione dello strumento militare e alla razionalizzazione delle Forze di polizia. Successivamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 451 della legge di bilancio 2019, il fondo è stato incrementato con uno stanziamento di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020. Con l'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n.104 del 2019, gli stanziamenti sono poi stati rimodulati al rialzo, prevedendo una copertura annua di 119 milioni circa, a decorrere dal 2020. La quota parte destinata da questo provvedimento alle Forze di Polizia è quindi compresa, a seconda dell'anno di riferimento, tra il 65 e il 74 per cento, con una media di 81 milioni annui.

Si sofferma quindi sui capi II e III dello schema di decreto, relativi all'Arma dei carabinieri e al corpo della Guardia di finanza, in quanto Forze di polizia ad ordinamento militare e, pertanto, di competenza della Commissione difesa.

Nel dettaglio, il Capo II, che riguarda l'Arma dei carabinieri, apporta modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n.66 del 2010 ed è diviso in sei sezioni.

La Sezione I, composta dagli articoli dall'8 al 12, tratta Disposizioni generali e comuni e prevede, in particolare: l'esclusione dell'obbligo di custodire la bandiera nell'ufficio del Comandante generale, attualmente vigente solo per l'Arma dei carabinieri; la sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nel caso di sospensione dall'impiego o dal servizio ovvero di provvedimento medico-legale di temporanea inidoneità al servizio per infermità di carattere neuro-psichico, in analogia a quanto già previsto per la Polizia di Stato; la possibilità anche per il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri di conferire la qualifica di perito selettore; l'estensione della facoltà per tutte le categorie di personale di articolare i corsi di formazione su più cicli qualora il numero dei vincitori sia tale da non poter organizzare un unico corso; la previsione che a provvedere alla sostituzione dei tre membri integrativi della commissione di valutazione e avanzamento competente a esprimere il parere di non ammissione in servizio permanente dei carabinieri in ferma, sia il presidente della stessa; la possibilità per il personale in ferma, sottoposto a procedimento penale, di avanzare la domanda di ammissione al servizio permanente solo successivamente alla definizione del procedimento disciplinare conseguente all'azione penale; infine,

l'eventuale incremento della quota di promozioni per i tenenti colonnelli con almeno tredici anni di anzianità nel grado, fermo restando il numero complessivo delle promozioni annualmente previste.

La Sezione II, composta dagli artt. 13 e 14 e relativa al ruolo degli ufficiali, prevede quindi la riduzione da due a un anno della durata minima del corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico e del corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale.

La Sezione III, composta dagli artt. dal 15 al 18 e relativa al ruolo degli ispettori, prevede invece che l'alimentazione del ruolo ispettori tramite concorso interno sia riservata al solo personale in servizio permanente, e che il corso superiore di qualificazione sia composto di due fasi, di cui la prima, non inferiore a un mese, dedicata ai soli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, e la seconda, di durata non inferiore a sei mesi, dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti. Ulteriori previsioni riguardano quindi: la facoltà per il comandante generale dell'Arma di delegare ad altra autorità, al pari delle altre Forze armate, l'approvazione dei piani di studio dei corsi di formazione iniziale del personale; la riduzione della permanenza minima nel grado per l'avanzamento ad anzianità a maresciallo capo da sette a sei anni; la riduzione della permanenza minima nel grado per l'avanzamento a scelta a maresciallo maggiore da otto a sette anni; da ultimo, l'inserimento dell'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica di carica speciale.

La Sezione IV, composta dagli articoli 19 e 20 e relativa al ruolo dei sovrintendenti, prevede invece: il riconoscimento che le mansioni del personale del ruolo possano essere "anche qualificate e complesse", per differenziarle da quelle esclusivamente "esecutive" del personale del ruolo degli appuntati e dei carabinieri; la riduzione da otto a sei anni della permanenza nel grado di brigadiere capo ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale; da ultimo, l'inserimento dell'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica speciale.

La Sezione V, composta dagli artt. 21 e 22 e relativa al ruolo degli appuntati e carabinieri, prevede, nello specifico, l'elevazione della dotazione organica del ruolo degli appuntati e dei carabinieri da 58.877 a 60.617 unità. Ulteriori misure riguardano poi la riduzione da otto a sei anni della permanenza nel grado di appuntato scelto ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale e l'inserimento dell'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica speciale.

La Sezione VI, composta dagli artt. dal 23 al 25 e riguardante norme di coordinamento e transitorie, prevede infine: un incremento soprannumerario transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma, per un massimo di 3.000 unità complessive (distribuite nel corso degli anni dal 2020 al 2024, da riassorbire entro il 2030), al fine di ottenere un significativo aumento di ufficiali di polizia giudiziaria, analogamente a quanto previsto per le altre Forze di polizia; la possibilità di ridurre della metà la durata del corso di formazione del ruolo sovrintendenti, per consentire l'articolazione di più cicli nello stesso anno; la definizione di un nuovo volume organico del ruolo normale a partire dal 2021, per esigenze funzionali e di equiordinazione con le altre Forze di polizia, al fine di mitigare l'attuale sperequazione dei livelli di comando sul territorio nazionale; l'esclusione dalle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze degli ufficiali del ruolo tecnico con anzianità di spallina antecedente al 1° gennaio 2011, per i quali il predetto corso di istituto viene considerato assolto; l'armonizzazione delle composizioni delle commissioni di avanzamento per il ruolo forestale con quelle previste per il ruolo tecnico; disposizioni transitorie con requisiti di anzianità di grado diversi finalizzate ad evitare possibilità di scavalco.

L'oratore prosegue la propria esposizione procedendo alla disamina del capo III dello schema di decreto, relativo al corpo della Guardia di finanza e composto da tre articoli, dal 26 al 28.

In particolare, l'articolo 26 contiene disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 199 del 1995, recante norme in materia di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.

Vengono, nel dettaglio, stabiliti: l'incremento di 950 unità nella dotazione organica del ruolo iniziale degli appuntati e finanziari, pari all'1,5 per cento della dotazione organica complessiva del corpo della Guardia di finanza; la riduzione da otto a sei anni della permanenza nel grado di appuntato scelto ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale; la possibilità di reclutamento nel ruolo di base in soprannumero rispetto alla dotazione organica, attingendo alle vacanze organiche dei ruoli sovrintendenti e ispettori, con previsione di riassorbimento nel tempo per effetto delle cessazioni e dei passaggi di ruolo; la previsione per cui i tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti ad interventi di natura sanitaria, costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici, qualora lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al corpo; il requisito nei concorsi pubblici del possesso delle qualità morali e di condotta, anche in relazione agli ambienti di vita associata e di familiare; l'esclusione dai concorsi pubblici dei candidati destinatari di licenziamento nella pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare; la specificazione delle tipologie di proscioglimento che non risultano preclusive all'arruolamento in relazione al contingente per il quale si concorre; la previsione dell'arruolamento diretto, tramite concorso pubblico, del personale da destinare alla componente Anti Terrorismo e Pronto Impiego, in deroga alla riserva di posti in favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate; la cessazione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici al termine dei 30 giorni entro i quali i rinunciatari al corso possono essere sostituiti, in luogo dell'attuale facoltà dell'amministrazione di procedere a scorrimento entro 18 mesi dall'approvazione delle stesse; la possibilità per la commissione permanente di avanzamento di sospendere, in casi eccezionali, la valutazione nei confronti del militare qualora si ritenga di non poter raggiungere il pronunciamento sull'avanzamento; la riduzione da otto a sei anni della permanenza nel grado di brigadiere capo ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale; la riduzione del periodo utile ad effettuare la nomina di ulteriori vincitori da un quinto a un sesto della durata del corso di formazione del ruolo sovrintendenti e l'incremento del periodo massimo di assenza da un quinto ad un quarto della durata dello stesso; la facoltà di incrementare nei concorsi pubblici il numero dei posti messi a concorso del venti per cento, in luogo dell'attuale dieci per cento; la rimodulazione del periodo entro il quale poter sostituire i vincitori rinunciatari nel concorso interno per ruolo ispettori, da 20 giorni a un nono della durata del relativo corso e del periodo massimo di assenze pari a un sesto della durata dello stesso; la possibilità per il personale in ferma, sottoposto a procedimento penale, di avanzare la domanda di ammissione al servizio permanente solo successivamente alla definizione del procedimento disciplinare conseguente dall'azione penale; la previsione di identica disciplina per tutte le categorie per il personale in valutazione per l'avanzamento che si trovi nelle condizioni di detrazione di anzianità; la riduzione della permanenza minima nel grado per l'avanzamento ad anzianità a maresciallo capo da sette a sei anni; da ultimo, la riduzione della permanenza minima nel grado per l'avanzamento a scelta a maresciallo aiutante da otto a sette anni.

L'articolo 27 contiene invece disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n.69 del 2001, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del corpo della Guardia di finanza.

Nel dettaglio, si prescrive: che gli ufficiali provenienti dal ruolo degli ispettori vengono iscritti nel ruolo normale - comparto speciale; la previsione per cui i tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti ad interventi di natura sanitaria, costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici, qualora lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al corpo; l'esclusione dai concorsi pubblici dei candidati destinatari di licenziamento nella pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare; la specificazione delle tipologie di proscioglimento che non risultano preclusive all'arruolamento in relazione al comparto, alla specializzazione o alla specialità per cui si concorre; il requisito nei concorsi pubblici del possesso delle qualità morali e di condotta, anche in relazione agli ambienti di vita associata e di familiare; la cessazione della validità delle graduatorie concorsuali per l'accesso al ruolo ufficiali al termine dei 30 giorni entro i quali i rinunciatari al corso possono essere sostituiti; la precisazione che ai fini della riserva di posti per i concorsi interni per le specializzazioni dei servizi aereo e navale, il militare deve essere stato impiegato in dette specializzazioni nell'ultimo quinquennio, escludendo i periodi di formazione; l'estensione del limite

d'età di 28 anni nel concorso pubblico al ruolo normale anche agli ufficiali di complemento, agli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, finanziari ausiliari, allievi marescialli, allievi finanziari e allievi finanziari ausiliari, oltre che per il ruolo ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari, per i quali è già previsto; l'abbassamento da 35 a 32 anni del limite d'età per la partecipazione al concorso per ufficiale del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; la facoltà per l'amministrazione di autorizzare, su richiesta dell'ufficiale medico, la prosecuzione del corso di specializzazione avviato prima dell'assunzione in servizio; la divisione dei posti messi annualmente a concorso in comparti; l'introduzione di una ferma nei confronti degli ufficiali che, per esigenze dell'amministrazione, sono ammessi a domanda a corsi di dottorato di ricerca universitari; la definizione del profilo d'impiego degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; la modalità di avanzamento al grado di colonnello per specialità e quella per generale di brigata per comparto; l'esclusione, in ottica di semplificazione delle procedure di avanzamento nel ruolo normale, dei generali di brigata e dei colonnelli già valutati quattro volte e dei tenenti colonnelli già valutati 8 volte; l'introduzione di una decorrenza unica (il 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il quadro di avanzamento) per le promozioni a scelta; la precisazione che la posizione dell'ufficiale sospeso dal giudizio di avanzamento è presa in esame ogni anno, al fine di verificare la persistenza della causa impeditiva; l'attribuzione agli ufficiali medici superiori, che dirigono uffici sanitari del corpo, della competenza degli accertamenti medico-legali per lesioni traumatiche da causa violenta subite dal proprio personale, attualmente in capo alle strutture sanitarie delle Forze armate; la rimodulazione della piramide organica degli ufficiali del ruolo normale; la rivisitazione dei periodi minimi di permanenza nel grado di tenente colonnello, di colonnello e di generale di brigata e del numero di promozioni annuali ai suddetti gradi; l'aggiornamento dei periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento ai gradi di maggiore del comparto ordinario e tenente colonnello del comparto speciale; infine, la rimodulazione degli organici del ruolo ufficiali, fermo restando l'invarianza dell'entità complessiva della dotazione.

L'articolo 28 reca, da ultimo, ulteriori modifiche normative.

In particolare si stabilisce: l'aggiornamento del requisito di anzianità di grado per la partecipazione al concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico finanziaria, dovuto all'allungamento di un anno della permanenza nel grado di tenente colonnello per l'avanzamento a colonnello; l'esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e polizia tributaria per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo, salvo i casi di impiego presso reparti preposti, per decreto, alle investigazioni economico-finanziarie; la sospensione delle qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria, in caso di sospensione dall'impiego o dal servizio ovvero di provvedimento medico-legale di temporanea inidoneità al servizio per infermità di carattere neuro-psichico; la sospensione delle qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria, per i militari del corpo in congedo della categoria dell'ausiliaria in caso di richiamo in servizio in altra amministrazione pubblica; il diritto alle donne che partecipano ai concorsi e che, trovandosi in stato di gravidanza, non possono essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio militare, a posticipare tali accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti d'età, con recupero, ai soli fini giuridici, dell'anzianità assoluta; infine, la riduzione delle prerogative del Ministro dell'economia e delle finanze in materia disciplinare di stato e cautelare ai soli generali di corpo d'armata e di divisione.

Il relatore osserva quindi che anche il Capo V, recante modifiche al decreto legislativo n.95 del 2017, ci sono alcuni articoli che riguardano le Forze di polizia ad ordinamento militare.

In particolare, l'articolo 38, prevede modifiche all'articolo 36 (Disposizioni transitorie e finali) del decreto legislativo n. 95 del 2017, inserito all'interno del Capo III, relativo alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza.

Gli interventi riguardano, nel dettaglio: la rideterminazione al rialzo del numero massimo di promozioni al grado di luogotenente a un quinto della dotazione organica del ruolo ispettori per l'anno 2023 con riduzione a un quarantesimo a partire dal 2024 invece che dal 2028, al fine di assicurare l'armonico

sviluppo del ruolo in conseguenza delle previste riduzioni delle permanenze nei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo; l'equiparazione del personale del ruolo d'onore al restante personale in caso di richiamo in servizio in relazione all'introduzione del grado di luogotenente in luogo della precedente qualifica; l'aggiornamento della disciplina transitoria per ruolo ispettori, ruolo sovrintendenti e ruolo appuntati e finanziari al fine di evitare scavalcamenti in relazione alle previste riduzioni di permanenza nel grado per l'avanzamento al grado successivo e per l'attribuzione della qualifica speciale; la rimodulazione delle percentuali di ripartizione dei posti tra concorso pubblico e concorso interno per il reclutamento nel ruolo ispettori, con incremento del 5 per cento in favore degli interni per i concorsi relativi agli anni 2021 e 2022; la riduzione da 6 a 3 anni del requisito dell'anzianità minima per la partecipazione al concorso straordinario per sottotenente, riservato ai luogotenenti e la previsione che, ai fini della riserva di posti per le specializzazioni dei servizi aereo e navale, il militare deve essere stato impiegato in dette specializzazioni nell'ultimo quinquennio, escludendo i periodi di formazione; l'anticipazione dal 2025 al 2024 della promozione al grado di generale di divisione del ruolo normale - comparto aeronavale; l'incremento soprannumerario transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del corpo, per un massimo di 1.500 unità complessive, distribuite nel corso degli anni dal 2020 al 2023, da riassorbire entro il 2029, al fine di ottenere un significativo aumento di ufficiali di polizia giudiziaria, analogamente a quanto previsto per le altre Forze di polizia; la possibilità di ridurre della metà la durata del corso di formazione del ruolo sovrintendenti, per consentire l'articolazione di più cicli nello stesso anno;

L'articolo 40, reca invece alcune modifiche all'articolo 45 (Disposizioni finali e finanziarie) del decreto legislativo n. 95 del 2017, valevoli per tutte le Forze di polizia.

In particolare, gli interventi concernono: l'applicazione delle misure orarie di lavoro straordinario ante riordino per i capitani (e gradi corrispondenti) in servizio al 01/01/2018, nel periodo compreso tra il compimento dei 13 anni di servizio dalla nomina a ufficiale fino alla promozione a maggiore, al fine di scongiurare effetti peggiorativi sul trattamento economico complessivo; l'incremento annuo dei fondi nel decennio 2019-2028 destinati alla riduzione Irpef e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate con reddito complessivo inferiore a 28.000 euro; l'estensione del riconoscimento degli assegni una tantum già riconosciuti al personale del ruolo ispettori, sovrintendenti e di base con la prevista anzianità nel rispettivo grado apicale al 31 dicembre 2016, al personale con le stesse caratteristiche nel periodo dal primo gennaio 2017 al 30 settembre 2017; il riconoscimento di un assegno una tantum di 200 euro ai brigadieri capo (e sovrintendenti capo) che tra il 31 dicembre 2016 e il 30 settembre 2017 abbiano maturato una anzianità di qualifica tra i quattro e gli otto anni, a compensazione del raggiungimento nel ruolo di personale meno anziano, determinato dalle norme transitorie; la corresponsione agli appuntati scelti (o assistenti capo), con almeno 8 anni nel grado, che hanno conseguito, tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017, il grado di vice brigadiere (o vice sovrintendente), di un assegno *ad personam* dal 1° ottobre 2017, pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto per la qualifica speciale del ruolo di base e quello di vice brigadiere (o vice sovrintendente); l'estensione della corresponsione dell'assegno personale di riordino non riassorbibile, di importo pari a 650 euro, in luogo dell'equivalente assegno *ad personam* riassorbibile, per 13 mensilità e fino all'accesso alla dirigenza, agli ufficiali (o funzionari) che abbiano maturato i 13 anni dalla nomina a ufficiale/funzionario/aspirante prima del 1° gennaio 2018; l'incremento, a partire dal 1° gennaio 2020, di 270 euro annui per l'assegno funzionale del personale dei ruoli di base in s.p. con 17 anni di servizio e di ulteriori 30 euro a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Infine, merita attenzione anche l'articolo 41 (recante disposizioni finali e finanziarie) che prevede l'attribuzione di un assegno lordo *una tantum* al personale non interessato dagli effetti del riordino in quanto già in possesso della qualifica speciale del grado apicale della propria categoria. Gli importi stabiliti sono 250 euro per gli appuntati scelti, 350 euro per i brigadieri capo e 450 euro per i luogotenenti.

Si apre la discussione generale.

Associandosi alle osservazioni formulate dalla relatrice Pinotti sulle problematiche connesse al citato concorso per allievi della Polizia di Stato, la senatrice **RAUTI** (*FdI*) rammenta che la propria parte politica si è sempre battuta per la tutela dei concorrenti, ingiustamente colpiti da un provvedimento di cui è assai dubbia l'applicazione retroattiva ad una procedura concorsuale già in corso.

Conclude auspicando che la questione possa trovare adeguata soluzione nell'ambito del parere parlamentare sul provvedimento iscritto all'ordine del giorno.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo incidentalmente, segnala la necessità di svolgere un ciclo di audizioni informali sul provvedimento, che è molto ampio e complesso.

La **PRESIDENTE** assicura che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni riunite, già convocato dopo la seduta plenaria, sarà fissato un termine per indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione.

Interviene quindi il senatore **GASPARRI** (*FI-BP*), rammentando che, anche in passato, i provvedimenti di riordino sono stati, di fatto, funzionali a compensare -con avanzamenti e riconfigurazioni di carriera- l'inadeguatezza retributiva patita dal personale del comparto sicurezza e difesa. Contemporaneamente a ciò, tuttavia, le riconfigurazioni delle carriere hanno anche dato luogo, in concreto, a disallineamenti e sperequazioni, creando una situazione particolarmente delicata e complessa.

Propone una interlocuzione, anche informale, tra i relatori e i rappresentanti dei Gruppi, anche di opposizione, con il compito di predisporre una bozza di parere che possa incontrare la più ampia condivisione tra tutte le forze politiche.

Anche la senatrice **DONNO** (*M5S*) si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice Pinotti sul concorso per 455 allievi della Polizia di Stato, osservando che sussistono anche ulteriori criticità riguardanti il personale delle Forze di polizia a cui si potrebbe porre rimedio. Rientrano in questi casi, ad esempio, la questione degli ufficiali del vecchio ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, ora soppresso, il mancato riconoscimento della vacanza dei posti per il personale impegnato in una procedura concorsuale per la qualifica di vice ispettore.

Il senatore **VITALI** (*FI-BP*), pur essendo consapevole che il provvedimento è molto atteso, si riserva di formulare un giudizio complessivo sul testo all'esito delle audizioni informali.

In ogni caso, si associa alla richiesta di risolvere la questione dell'esclusione - a suo avviso ingiusta - dalle graduatorie del concorso per agenti di polizia di tanti giovani che hanno superato le relative prove, secondo i requisiti richiesti dal bando del 2017.

La senatrice **PIARULLI** (*M5S*) pone innanzitutto l'accento sulla necessità di equiparare la nomenclatura dei gradi tra Polizia di Stato e Polizia penitenziaria.

Si sofferma quindi sulla sperequazione patita da circa 70 ufficiali della Guardia di finanza, che, al termine della procedura concorsuale, si sono visti assegnare un trattamento differente rispetto ai pari grado dell'Arma dei carabinieri, con conseguente rischio dell'apertura di contenziosi.

La **PRESIDENTE** dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario CRIMI assicura la disponibilità del Governo a recepire le proposte di miglioramento del testo, anche in merito alla questione dell'esclusione, nello scorrimento della graduatoria, dei candidati risultati idonei all'ultimo concorso per agenti di polizia.

Informa, inoltre, che l'Esecutivo ha già reperito ulteriori risorse, pari a circa 60 milioni di euro, da destinare al comparto sicurezza e difesa: a tal fine, è in corso di predisposizione un emendamento da riferire al disegno di legge n. 1493, in materia di riorganizzazione dei Ministeri, in corso di esame presso la Commissione affari costituzionali, per intervenire prima dell'avvio della sessione di bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,40.*